Come ogni anno, i genitori sono alle prese con le problematiche dell'inizio anno scolastico.

L'azienda prevede – per procedura interna- ***"la possibilità per il genitore (uno dei due in caso di genitori che lavorano all'interno di AGOS) di anticipare o posticipare per un massimo di 15 giorni l'entrata o l'uscita dall'ufficio in occasione dell'inserimento all'asilo nido e/o scuola materna del proprio bambino."***

Come FISAC sappiamo che le necessità dei genitori sono ben maggiori, e abbiamo chiesto all'azienda maggiore attenzione in merito alla problematica.

L'Accordo Smart Working adesso prevede che "*Per situazioni particolari, su richiesta del lavoratore ed in accordo con il proprio Responsabile e con la Direzione HR, si potrà derogare alle regole di cui ai punti precedenti per un periodo limitato di tempo, in relazione alle situazioni di necessità che hanno determinato la deroga.*"

Quindi al fine di evitare che si creino troppe frizioni tra i lavoratori richiedenti ed i loro responsabili, abbiamo chiesto alla Direzione HR di farsi carico della situazione ed emanare una propria direttiva che consenta tale deroga in modo generalizzato. Prevedendo per i genitori quantomeno:

SMART WORKING

- **esenzione dall'obbligo di presenza settimanale** per settembre: quindi con possibilità di Smart Working per due settimane intere
- nelle filiali e personale viaggiante: turnistica SW/fisica favorevole Ed inoltre:

FLESSIBILITÀ ORARIA

- Estenderla anche per scuola elementare

In attesa di risposta, vi segnaliamo che da agosto sono in vigore novità e modifiche legislative rilevanti per i lavoratori dipendenti.

Sotto trovate una panoramica sintetica delle novità per i genitori, utile ad identificare agevolmente degli eventuali punti di interesse personale per ulteriori approfondimenti

---

CONGEDI PARENTALI

- **Aumento del periodo indennizzato al 30% fino ai dodici anni** del figlio.
- **Aumento da 6 a 9 mesi indennizzati**

Famiglie plurigenitoriali (padre + madre)

- 3 mesi madre
- 3 mesi padre
- 3 mesi ulteriori ad uno solo dei due in via esclusiva

Totale indennizzato al 30% (padre + madre): 9 mesi

Genitore solo

Periodo indennizzato al 30%: 9 mesi.

Nuova definizione di "genitore solo": È genitore solo anche chi ha l'affidamento esclusivo del figlio, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile (cioè decretato da un giudice)

Computo dei periodi di congedo: i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio: "non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio"

In materia ricordiamo anche che:

- **Computo dei periodi di congedo: Maggiorazione indennità al 50% in Agos:** L'indennità in Agos è maggiorata fino al 50% per effetto di specifico Accordo Sindacale Aziendale, che va ad aumentare il 30% coperto dall'INPS**:**
    - l'indennità a carico dell'INPS è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata prendendo a riferimento il periodo mensile o quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente ciascun periodo di astensione richiesto, anche in maniera frazionata.
    - Inoltre l'Accordo Sindacale Aziendale Agos del 15/12/2020 prevede "una ulteriore integrazione a carico di Agos pari al 20 %, che va ad aggiungersi a quella dovuta per legge e determina l'attribuzione totale del 50% della retribuzione durante il congedo nei primi sei mesi."
- **Prolungamento fino a tre anni in caso di figli con legge 104:**
    - possibilità di estendere fino a tre anni il congedo parentale, fino al dodicesimo anno di età del bambino. É prevista una indennità del 30% per tutto il periodo di congedo.
    - In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale, i genitori possono usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
- **Stesse previsioni in caso di adozione**
- **Rimasti immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori**
    - **Famiglie plurigenitoriali (padre + madre)**
        - Padre o madre: 6 mesi (7 a padre se fa almeno 3 mesi)
        - Totale massimo per entrambi: 10 mesi (11 se padre fa almeno 3 mesi)
    - **Genitore solo**
        - Periodo massimo: 11 mesi

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIA

- Permesso di **dieci giorni lavorativi** (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai "*due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi*". Retribuito al 100% e fruibile anche durante il congedo di maternità della madre.
- NOTA: Si aggiunge a quanto previsto dall'Accordo Sindacale Aziendale 15/12/2020: "*Durante il periodo della gravidanza della madre, il padre potrà usufruire di **un giorno di permesso retribuito**, frazionabile ad ore, per accompagnare la futura madre al corso pre-parto o ad una visita medica. Per la nascita del loro figlio, il padre ha diritto ad **ulteriori 3 giorni di permessi retribuiti** per la nascita dei loro figli.*"